



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', AGRICOLTURA, DEMANIO E PATRIMONIO
SETTORE	AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N. 1304 / gen. del 30 DIC. 2014 N. 507 del 30/12/2014

OGGETTO: Approvazione schema di contratto mutuo Credito Sportivo per lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzetto dello Sport- Palacarucci

IL DIRIGENTE

L'anno **2014**, addì 30 del mese di dicembre alle ore 10.40 nel proprio ufficio

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Visto il D.Lgs 163/2006;

Il Responsabile del procedimento di spesa visto il precedente atto di Giunta in data 19/12/2014 n°329 esecutivo a tutti gli effetti di legge, con il quale il **COMUNE DI TERRACINA** ha deliberato l'approvazione del progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzetto dello Sport Palacarucci sito in Viale Europa nell'ambito del Protocollo d'Intesa "Comune di Terracina-ICS", ed il relativo quadro economico, da appaltare secondo la normativa vigente, ed ha stabilito di sopperire alla relativa spesa, con l'assunzione di un mutuo passivo di € **491.970,88** con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi:

- ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 con delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio.

Visto che, con l'assunzione del predetto mutuo non vengono superati i limiti stabiliti dall'art. 204 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 162, comma 6° del medesimo decreto.

Visto che il Comune non ha adottato, in quanto non ne sussistono i presupposti e le condizioni, il piano di risanamento finanziario ai sensi della vigente normativa.

Visto che risulta osservato il disposto di cui all'art. 203, 1° comma lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con l'intervenuta approvazione del conto consuntivo 2012.

Visto che risulta osservato il disposto di cui all'art. 203, 1° comma lett. b) con l'intervenuta approvazione del bilancio esercizio 2014 in cui sono state incluse le previsioni relative al presente mutuo con atto consiliare n. 97 del 11/10/2014 .

Viste le determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, adottate nella seduta dell'11/7/1984, ai termini delle quali l'inizio delle erogazioni dei mutui non potrà aver luogo se non dopo che, tra l'altro, sarà stata preventivamente impiegata nell'esecuzione delle opere, da parte del mutuatario, l'eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e l'ammontare del mutuo concesso, in guisa che l'importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l'ultimazione delle opere in base al progetto approvato.

Sentito il parere in ordine alla regolarità contabile della determina da parte del responsabile della Ragioneria ai sensi degli artt. 151 comma 4°, e 153 commi 3°, 4° e 5° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Considerato che l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, in data **29/12/2014** si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (schema contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali)

D E T E R M I N A

- di assumere col menzionato Istituto per il Credito Sportivo un mutuo passivo di **€ 491.970,88**;
- di restituire il mutuo con decorrenza dal **1° Gennaio** dell'anno successivo alla data di sottoscrizione dell'allegato contratto;

- durata: **20** anni;
- tasso annuo fisso: **IRS 12 anni + 2,00% - tasso 3,016%**;
 - contributo negli interessi: non superiore ad **€ 1.483,82** annui, il contributo pari allo **0,70%**, è calcolato sulla durata di 15 anni e spalmato, in misura costante, nella durata di 20 anni;
 - garanzia: delegazione di pagamento sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 art. N.206;

e di conseguenza di approvare integralmente tutte le condizioni riportate nel contratto e nell'allegato capitolato di patti e condizioni generali, schemi che, qui di seguito, si allegano per formare parte integrante ed essenziale della presente determina, autorizzandosi "ai sensi dell'art.107 comma 1°, 2° e 3° (lett. C) e dell'art.192 comma 1° e 2° del D.Lgs. n.267/2000", la Dott.ssa Ada Nasti in qualità di Dirigente del Dipartimento Finanziario sottoscrivere, in nome e per conto del Comune l'allegato contratto.

2) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale;
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario comportando impegno di spesa;.

- va pubblicato all'albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Terracina, li 30/12/2014

	Il Dirigente Armando Percoco
	<i>IL DIRIGENTE</i> <i>Dott. Ing. Armando Percoco</i>

Terracina, 30/12/2014

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, sensi degli artt. 151 comma 4°, e 153 commi 3°, 4° e 5° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Terracina 30.12.2014

**LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
FINANZIARIO
(dr.ssa ADA NASTI)**

CONTRATTO DI MUTUO

Con il presente atto redatto in tre originali,

tra

l' Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico con sede legale in Roma via G. Vico n.5, costituito con legge 24 dicembre 1957 n. 1295, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ai sensi dell'art. 13 del D.leg.vo 1/9/93 n. 385, iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, codice fiscale n. 00644160582 – Patrimonio al 31/12/2010 € 760.536.443,42, rappresentato dal dott. Gianfranco De Santi, nato a Roma il 16/06/1963, domiciliato ai fini del presente atto in Roma ove appresso, nella sua qualità di Responsabile dell'U.O. "Istruttoria e Perfezionamento Mutui a Gestione Speciale", ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale ed in forza del regolamento interno concernente le deleghe di funzioni e poteri di firma in data 1° Aprile 2014, prendendo atto che il **COMUNE DI TERRACINA** intende procedere ai lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzetto dello Sport Palacarucci sito in Viale Europa nell'ambito del Protocollo d'Intesa "Comune di Terracina-ICS", e che ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo, per il finanziamento parziale della relativa spesa, un mutuo di € 491.970,88; in relazione al provvedimento n.del esecutivo ai sensi di legge che si allega sotto la lettera "A"

e

il **COMUNE DI TERRACINA**

Premesso:

- ❖ che il **COMUNE DI TERRACINA** ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo, per il finanziamento parziale della relativa spesa, un mutuo di € 491.970,88; in relazione al provvedimento n. del esecutivo ai sensi di legge che si allega sotto la lettera "A";
- ❖ che l'Istituto per il Credito Sportivo con delibera del Commissario Straordinario in data 29/12/2014 ha concesso al predetto Comune un mutuo di € 491.970,88 per la durata di 20 anni al tasso corrispondente all'IRS 12 anni + 2,00%;
- ❖ che, in virtù della deroga contenuta all'art. 204 della legge 267/2000, non si procede a stipula di atto pubblico ed il tasso è stato definito con riferimento all' IRS rilevato alle 11,00 del giorno lavorativo antecedente quello della determina di accettazione ed assunzione del presente mutuo così come indicato nella determina stessa;
- ❖ che il progetto definitivo/esecutivo riguardante il suddetto investimento è stato approvato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con delibera di G.C. n. ... del
- ❖ che il Comune ha aderito alla concessione del finanziamento richiesto alle condizioni tutte evidenziate nel contesto del presente atto, nel capitolato di patti e condizioni generali ed accettate dal Comune con il suddetto provvedimento n. del
- ❖ che il Comune conferma l'attuale validità e vigenza delle certificazioni e dell'altra documentazione presentata per l'accesso al presente finanziamento;
- ❖ che, per agevolare l'ammortamento del mutuo, l'Istituto per il Credito Sportivo ha disposto, altresì, la concessione a favore del Comune, di un contributo negli interessi sullo 0,70% pari ad € annui ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall'art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, contributo che verrà detratto dall'importo delle semestralità di ammortamento ai sensi del 2° comma del citato art. 5;
- ❖ che il versamento di ciascuna delle semestralità di ammortamento del mutuo, nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 3, verrà garantito (€ semestrali) con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.
- ❖ Tutto quanto premesso ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il **COMUNE DI TERRACINA** dichiarano di confermare, approvare ed accettare ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito, nelle quali, L'Istituto per il Credito Sportivo ed il **COMUNE DI TERRACINA** vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA.

ART. 1 (oggetto durata e tasso d'interesse del mutuo)

L'ISTITUTO FINANZIATORE, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla PARTE MUTUATARIA che, a mezzo del rappresentante accetta, la somma di € 491.970,88 (quattrocentonovantunomilanovecentosettanta/88), da erogarsi con le modalità e dopo gli adempimenti previsti nel successivo articolo 2 e da restituirsi in 20 (venti) anni con il sistema dell'ammortamento alla francese, al tasso d'interesse annuo del, tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Da parte sua la PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare il mutuo, unitamente ad altri mezzi, per la realizzazione del progetto di cui al provvedimento approvativo citato in premessa.

Il mutuo è regolato ed accettato dai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO FINANZIATORE, nonché dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato che si allega al presente contratto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, debitamente firmato dalle parti.

ART. 2 (erogazioni)

Il mutuo verrà erogato in unica soluzione all'inizio dell'ammortamento dello stesso e le relative somme potranno essere prelevate secondo la destinazione indicata nel precedente art. 1, 2° comma nella maniera seguente:

- sino a concorrenza della somma di € 387.165,27 (trecentottantasettemilacentosessantacinque/27) per avanzamento lavori;
- per spese tecniche € 84.428,49 (ottantaquattromilaquattrocentoventotto/49)
- la rimanente somma di € 20.377,12 (ventimilatrecentosettantasette/12) ad avvenuto collaudo.

L'erogazione avverrà con le modalità ed alle condizioni specificate nell'art. 1 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

Il compenso spettante agli incaricati del C.O.N.I. per i pareri specificati all'Art. 1 comma 6 del citato capitolato, è a carico della PARTE MUTUATARIA che dovrà provvedere alla relativa liquidazione a favore dell'avente diritto.

ART. 3 (restituzione della somma mutuata)

La PARTE MUTUATARIA, come sotto rappresentata, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la suddetta somma mutuata di € 491.970,88 (quattrocentonovantunomilanovecentosettanta/88), nel termine di 20 (venti) anni, con decorrenza dal 1° gennaio, mediante corresponsione di 40 (quaranta) semestralità costanti posticipate calcolate con il sistema dell'ammortamento alla francese, al tasso d'interesse annuo del%. Tali interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi e ridotte della quota semestrale €..... (.....) del contributo negli interessi come per legge (art. 4, legge 18/2/83 n. 50), ammontano ad € (.....) ciascuna e dovranno essere versate all'ISTITUTO FINANZIATORE in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal 30/06/20.....

A garantire il regolare pagamento delle suddette semestralità la PARTE MUTUATARIA ha deliberato, con l'allegato provvedimento n.del

il rilascio di delegazione di pagamento sul Tesoriere per la citata semestralità di € a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, vincolando e delegando irrevocabilmente "pro-solvendo", per la durata dell'ammortamento del mutuo, la corrispondente quota annua delle predette entrate a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

A tal fine si obbliga a consegnare l'atto di delega di pagamento in originale all'ISTITUTO FINANZIATORE stesso, munito di regolare relata di notifica, non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto di mutuo.

Ad iscrivere annualmente nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, gli importi delle semestralità dello stesso scadenti nell'anno e ad osservare il disposto dell'art. 3 dell'allegato Capitolato.

A mantenere le entrate delegate nella congrua misura e non fare con le stesse alcun pagamento o altro impiego prima che sia stato totalmente estinto il debito assunto nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 4 (interessi di mora e risoluzione del contratto)

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all'ISTITUTO FINANZIATORE senza necessità per quest'ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza o di esigibilità alla data dell'effettivo pagamento, in misura pari al tasso di interesse annuo lordo del mutuo di cui al precedente art. 3, 1° comma, aumentato della metà, attualmente pari a punti percentuali. Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Siffatti interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all'anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della PARTE MUTUATARIA, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero di dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e con l'effetto che essa PARTE MUTUATARIA sarà tenuta a corrispondere all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre le semestralità scadute e non pagate coi relativi interessi di mora, il pagamento di tutte le somme indicate nel 3° comma lettere "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'art. 8 del Capitolato di patti e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull'importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.

La PARTE MUTUATARIA soggiacerà anche alle conseguenze di cui alla lettera d) del predetto comma ove l'opera sportiva finanziata non sarà stata realizzata all'atto della risoluzione del contratto.

L'ISTITUTO FINANZIATORE potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla PARTE MUTUATARIA col presente contratto, con tutte le conseguenze specificate nell'ultima parte del terzo comma di questo articolo.

ART. 5 (anticipata estinzione)

È consentita l'anticipata estinzione del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 10 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

ART. 6 (rinvio alle norme del capitolato)

Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto ed in particolare, per quel che attiene alla disciplina degli interessi di preammortamento, alla disciplina del contributo negli interessi concesso dall' ISTITUTO FINANZIATORE, ed a quella della revoca del mutuo e comunque di ogni altra condizione del rapporto di finanziamento, si intendono qui richiamate le norme dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano la materia.

ART. 7 (domicilio delle parti e foro competente)

Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l'ISTITUTO FINANZIATORE nella sua sede legale di Roma in Via G. Vico, 5 e la PARTE MUTUATARIA presso la sede comunale.

ART. 8 (luogo e modalità del pagamento)

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto, dovranno essere effettuati in valuta legale:

- direttamente nella sua sede di Roma in Via G. Vico, 5 sul conto dell' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO codice IBAN **IT43K106300320000000000100**. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE.
- ovvero mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato alla PARTE MUTUATARIA precedentemente comunicato all'ISTITUTO FINANZIATORE. La PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l' eventuale variazione del numero del codice IBAN riferito al conto corrente. A tal fine la PARTE MUTUATARIA impartirà al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'ISTITUTO FINANZIATORE al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate dell'ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo SDD (codice IBAN **IT43K106300320000000000100**) di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla ISTITUTO FINANZIATORE. Sempre allo stesso scopo, la PARTE MUTUATARIA si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del mutuo, la predetta disposizione di addebito debitamente compilata ed a mantenere acceso un conto corrente su cui domiciliare l'addebito.

ART. 9 (spese, trattamento fiscale e comunicazioni)

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziali e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.

Il presente contratto, soggetto al regime fiscale agevolativo stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ed in particolare all'esenzione di cui all'art. 19, 2° comma del citato D.P.R., viene redatto in carta libera e va registrato, a cura della PARTE MUTUATARIA, senza alcuna esazione d'imposta o tassa, come gratuitamente va eseguita ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.

La PARTE MUTUATARIA provvederà a fornire all'ISTITUTO FINANZIATORE originale del presente contratto munito degli estremi di registrazione.

La stessa provvederà a trattenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lvo 385/93 un originale del presente atto debitamente firmato dalle Parti.

La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto il documento recante i principali diritti del cliente ed i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo posta senza costi aggiuntivi per la PARTE MUTUATARIA.

L'ISTITUTO FINANZIATORE si obbliga ad effettuare, in via telematica, le comunicazioni previste dall'art. 48 della L. 31/12/2009, n.196.

ART. 10 (Piano di ammortamento)

Per l'applicazione del piano di ammortamento del mutuo la relativa tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, trovasi allegata in calce al documento di sintesi debitamente firmata dai contraenti.

Data.....

Firma del Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo
(da apporsi anche a margine di ogni foglio compresi gli allegati)

.....

Dichiarazione per accettazione della suddetta proposta contrattuale da parte del Rappresentante dell'Ente (Comune)
Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Sig nato a il, domiciliato per la carica in nella sua qualità di Rappresentante del Comune di codice fiscale (dell'Ente) n., e Responsabile del Servizio in base ai poteri attribuiti con atto n.del divenuto esecutivo ai sensi di legge, avendo ricevuto la suddetta proposta contrattuale ed i relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, dichiara di averla letta, di non avere apportato alcuna modifica ed integrazione e di accettarla totalmente, sottoscrivendola in calce e a margine di ogni suo foglio. Ai fini del perfezionamento del presente contratto dichiara altresì di comunicare, tale accettazione, all'ISTITUTO FINANZIATORE, mediante lettera raccomandata a.r. a cui verrà allegato originale del presente atto.

Data,.....

Rappresentante dell'Ente, (Responsabile del Servizio)

.....

Il Rappresentante dell'Ente mutuatario approva in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° co, c.c., i seguenti articoli del presente contratto:

- art. 4 (Interessi di mora e risoluzione del contratto);
 - art.7 (domicilio delle parti e foro competente).
- Approva altresì in modo specifico i seguenti articoli dell'allegato capitolato:
- art.1(condizioni generali per l'erogazione del mutuo)
 - art.2 (somministrazioni parziali)
 - art.3 (obblighi relativi alle garanzie)
 - art.4 (cessione di contributi)
 - art.6 (sospensione e revoca del contributo negli interessi)
 - art.7 (imputazione delle somme pagate)
 - art.8 (revoca del mutuo e risoluzione del contratto)
 - art.9 (eventuali aggravii fiscali)
 - art.10 (estinzione anticipata).

Data.....

Rappresentante dell'Ente, (Responsabile del Servizio)

.....

Dichiarazione del Segretario comunale, debitamente datata e sottoscritta, attestante che le sottoscrizioni, da parte del rappresentante dell'Ente, su ciascun foglio del presente contratto, e sugli allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, sono state apposte in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona.

Data

Segretario dell'Ente

.....

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica , su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 30 DIC. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69. e che sarà pubblicata il giorno successivo alla predetta data di inserimento

Terracina, 30 DIC. 2014

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE
(sic. 40/10/10/10)

LA SEGRETERIA GENERALE